



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 17.02.2022

Info/32.22/COVID-19/ SICUREZZA/GREEN PASS base e green pass 50+ sui luoghi di lavoro

COVID-19 - SICUREZZA - GREEN PASS BASE OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI E QUELLO SUPER PER GLI OVER 50

Per introdurre questa infoANITA relativa alla circolare INPS che da notizia della **disponibilità del servizio “GreenPass50+” per i datori di lavoro, con più di 50 dipendenti**, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, per la verifica del possesso del green-pass da parte dei propri dipendenti, cogliamo l’occasione per fare un sunto sull’obbligo del green pass nel luogo di lavoro e l’obbligo dei datori di lavoro, o loro preposti, di verificarlo.

l’obbligo del green pass, stabilito dal Decreto-legge n. 127/2021 riguarda dal 15 ottobre 2021 **tutti i lavoratori di tutte le aziende, private e pubbliche, e che parimenti impone obblighi di controllo ai datori di lavoro**,

Dal **15 febbraio 2022**, in forza dell’art. 4-quinquies del Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf>) per **gli over 50 arriva l’obbligo del super green pass** da esibire nell’azienda, mentre persiste l’obbligo di verifica per tutti gli altri under 50 nella modalità base.

In pratica, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro devono «...possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021».

I datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione ponendosi il problema di dover aggiornare il Protocollo aziendale e quanto per conseguenza.

Resta fermo che i lavoratori, i quali comunichino di non essere in possesso del Green pass super se over 50 o base se under 50, o che gli stessi ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, entrambi saranno considerati **assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione di un Green pass a seconda di quale dei due “corridoi” il lavoratore appartenga, e comunque non oltre il **15 giugno 2022**.

La possibile verifica automatizzata

Il citato DPCM (del 12 ottobre 2021) ha peraltro introdotto “la possibilità di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid- 19”, attraverso diverse modalità di integrazione con la piattaforma nazionale DGC.

Al riguardo, l’INPS nella giornata del 21.10.2021 con il Messaggio n. 3589 ha reso noti e definiti «i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle Certificazioni verdi COVID-19, da realizzare tramite diverse modalità di integrazione con la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 17 giugno 2021»; oltre alla cd “**procedura di Greenpass50+**”

In breve, **con particolare riferimento ai datori di lavoro aventi più di 50 dipendenti** (sia privati che pubblici non aderenti al circuito “NoiPA”), in conformità al DPCM del 12 ottobre, è stata prevista, attraverso una specifica funzionalità gestita da INPS, **la possibilità di verifica massiva ed asincrona della certificazione verde relativa ad un gruppo di codici fiscali**, prevedendo comunque che le verifiche possano essere effettuate con esclusivo riferimento al personale effettivamente in servizio. Ne discende che resterebbero esclusi dalla verifica i lavoratori in malattia, ferie, permessi ecc.

Di seguito per gli interessati la circolare di ANITA